



# BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI

**ANNO 2025**

TERMINI DI APERTURA DEL PRESENTE BANDO:

**DALLE ORE 10:00 DEL 7 FEBBRAIO 2025 ALLE ORE 16:00 DEL 28 MARZO 2025**

<b>Articolo 1</b>	<b>Finalità e Dotazione Finanziaria</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Oggetto dell'intervento</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Beneficiari e Requisiti</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Determinazione dell'intervento</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Rating di legalità</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Spese ammissibili e non ammissibili</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Regime di erogazione del contributo</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Presentazione delle domande</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Valutazione delle domande, Ammissione e Concessione del contributo</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Obblighi dei beneficiari</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Cumulo</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Controlli</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Revoca del contributo, Rinuncia</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Responsabile del Procedimento</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Norme per la tutela della Privacy</b>	<b>Pag. 12</b>



#### ART. 1 – FINALITÀ E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, concede contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini ad eventi fieristici, al fine di massimizzare le opportunità di crescita internazionale delle PMI, rendendole maggiormente competitive sui mercati globali.
2. La dotazione finanziaria complessivamente stanziata è pari a euro **300.000,00**.
3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - prorogare/riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o per motivi tecnici;
  - incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziate inizialmente;
  - **chiudere anticipatamente il Bando, in caso di esaurimento delle risorse o per motivi tecnici.**

#### ART. 2 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Le manifestazioni ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere internazionali organizzate all'estero o in Italia purché con **qualifica internazionale**; la partecipazione alle già menzionate fiere può avvenire sia in presenza, sia in modalità digitale (fiere virtuali con partecipazione da remoto).
2. **Limitatamente alle fiere in Italia** si fa esclusivo riferimento alle fiere con **qualifica internazionale certificata**, secondo la norma ISO 25639:2008, presenti nell'elenco del [calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome](#), secondo le date effettive di svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori.
3. La partecipazione è ammessa esclusivamente come espositore diretto, titolare dell'area espositiva e documentabile da catalogo.
4. Ogni impresa potrà presentare **una sola richiesta di contributo** per la partecipazione a una manifestazione fieristica organizzata nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025.
5. È ammessa la sostituzione della fiera oggetto di richiesta di contributo solo per cause di forza maggiore, non dipendente alla volontà del beneficiario.

#### ART. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono partecipare al presente Bando, ai sensi dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014, le micro, piccole e medie imprese (MPMI)<sup>1</sup>, in possesso dei seguenti requisiti:
  - avere sede legale e/o unità locali operative regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
  - essere attive e in regola con i pagamenti del diritto camerale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;

<sup>1</sup> Il Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 ha introdotto il "rating di legalità", strumento innovativo sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.



- **non essere in stato** di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa;
  - operare in tutti i settori ammissibili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013<sup>2</sup>;
  - essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale valida e attiva che sarà utilizzata per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente Bando;
  - essere in regola con gli **obblighi contributivi** di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (DURC regolare);
  - rispettare le condizioni previste da D.L. 95/2012 art. 4 comma 6, convertito in L. 135/12, secondo il quale: "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, fatti salvi i casi in cui è ammessa la regolarizzazione ai sensi del presente Bando, **pena l'esclusione dell'agevolazione. Il requisito di regolarità del Durc deve essere mantenuto fino al momento della liquidazione.**
3. **Sono esclusi** i Consorzi, sia con attività interna che esterna. Sono escluse le società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici.

#### **ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO**

1. L'importo del contributo non può superare il **50%** delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà concesso fino ad un massimo di:
- **euro 2.000,00** per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;
  - **euro 4.000,00** per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea;
  - **euro 2.000,00** per partecipazioni a fiere virtuali.
2. I contributi sono erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

#### **ART. 5 – RATING DI LEGALITÀ**

1. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>3</sup> indipendentemente dal numero di "stellette" possedute, viene riconosciuta una premialità ulteriore pari a **euro 200,00** e nel rispetto dei massimali

<sup>2</sup> Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6.05.2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.



de minimis.

2. Il possesso del Rating è accertato dalla Camera di commercio tramite la verifica della presenza del richiedente nello specifico elenco curato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato disponibile alla pagina web: <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html>

#### **ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione):

nel caso di **fiere in presenza**:

- noleggio e allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc.);
- iscrizione al catalogo ufficiale;
- hostess, steward e interpreti con personale esterno all'impresa incaricato specificamente per l'evento fieristico;
- trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della manifestazione fieristica, compresi gli oneri assicurativi e spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto del materiale nell'ambito dello spazio fieristico;
- spese per noleggio di impianti audiovisivi, di attrezzature e strumentazioni varie a supporto dell'attività di comunicazione, promozione nello spazio fieristico;
- spese per la realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale, anche di tipo multimediale, strettamente connesse alla partecipazione alla fiera;
- spese per la realizzazione di prodotti virtuali e vetrine interattive ad integrazione del materiale fisico esposto e per migliorare la customer experience, strettamente connesse alla partecipazione alla fiera;
- servizi digitali per ottimizzare l'agenda degli incontri e per monitorare l'efficacia dell'investimento legato alla partecipazione all'evento fieristico;

nel caso di **fiere virtuali**:

- iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digitale, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;

<sup>3</sup> Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP). Per dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, **sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP**, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 11 del presente Bando (rif. Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP) per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e art.5, commi 6,7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.41);



- servizi specialistici per la progettazione e la produzione di contenuti digitali connessi alla partecipazione alla fiera;
  - servizi digitali per ottimizzare l'agenda degli incontri e la gestione degli eventi e delle attività collegate, nonché per monitorare l'efficacia dell'investimento legato alla partecipazione all'evento fieristico.
2. Alle spese sopra elencate si applicano i seguenti **vincoli**:
- apposizione nelle fatture comprovanti le spese del **CUP (Codice Unico di Progetto)** comunicato contestualmente alla concessione secondo le modalità indicate all'art 11 comma 3 del Bando;
  - le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa **come espositore documentabile da catalogo**;
  - **le spese devono essere documentate, intestate al soggetto richiedente il contributo**, contenenti il riferimento espresso all'evento fieristico oggetto di domanda e la chiara individuazione/descrizione della prestazione in relazione alla partecipazione fieristica.
3. **Non sono ammissibili**:
- le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di parcheggio, di rappresentanza e di produzione di campionature;
  - spese per commesse interne o oggetto di auto fatturazione;
  - spese per l'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'impresa beneficiaria;
  - gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere;
  - le spese in seguito a fatturazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo.
4. Le spese, effettivamente sostenute dal beneficiario ed integralmente quietanzate, devono essere fatturate dal **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ad eccezione delle sole spese per l'affitto dell'area espositiva, ammissibili, anche se fatturate precedentemente.**

#### **ART. 7 – REGIME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 13/12/2023 o n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019 e dal Regolamento n. 2024/3118 del 10/12/2024. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica"<sup>4</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

<sup>4</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo,



3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente** in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), **dalle ore 10:00 del 07.02.2025 alle ore 16:00 del 28.03.2025**, salvo chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili o per motivi tecnici, comunicata nella sezione del sito istituzionale [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it), dedicata al presente Bando.

2. Sono considerate **irricevibili**, e quindi escluse senza esame istruttorio, le istanze:

- presentate in modalità difforme da quella indicata al comma 1 del presente articolo;
- trasmesse prima del 07.02.2025 e dopo il 28.03.2025, ovvero prima o dopo i diversi termini modificati ai sensi dell'art. 1 comma 3;
- che recano nel Modello Base la firma digitale di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

3. Sul sito camerale [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it) sono pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande ed eventuali avvisi per sospensioni tecniche nella ricezione delle domande o FAQ.

4. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **MODELLO BASE** generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

- **MODULO DI DOMANDA**, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;- assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) effettuato con una delle seguenti modalità:

- versamento tramite modello F24, che dovrà essere allegato quietanzato (facsimile disponibile sul sito internet [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it));

- versamento tramite il [Servizio@e.bollo](mailto:Servizio@e.bollo) dell'Agenzia delle Entrate, allegando la relativa ricevuta di pagamento;

- acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui il numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. La marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.

lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



5. La mancata trasmissione dei moduli di cui al punto 4, ovvero la mancata apposizione della firma digitale dal titolare/legale rappresentante ovvero l'apposizione della firma digitale di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, comporta l'inammissibilità della domanda di cui non è consentita la regolarizzazione successiva, con conseguente inesistenza sostanziale dell'istanza stessa senza attivazione dell'esame istruttorio dell'istanza;

6. La presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione necessaria ai fini della partecipazione al presente Bando è a totale ed esclusivo rischio del partecipante stesso, il quale si assume la propria responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della documentazione dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera di commercio ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro i termini perentori previsti.

7. La Camera di commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica e le richieste di integrazioni o chiarimenti tramite la propria PEC istituzionale all'indirizzo PEC dell'impresa comunicato e registrato nel Registro Imprese.

#### **ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, AMMISSIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 D.lgs. 31 marzo 1998 n.123) secondo l'**ordine cronologico** di arrivo delle istanze di contributo.

2. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, verificando:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, ivi compreso il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato ai sensi dell'art. 7 del presente Bando;
- la tipologia degli interventi agevolabili di cui all'art. 2 del presente Bando;
- il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal presente Bando.

3. L'ordine cronologico della domanda è mantenuto in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso il tempo massimo concesso è di **10 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di commercio. La mancata o la tardiva risposta entro i termini assegnati comporta la esclusione dell'istanza.

4. La graduatoria delle domande è approvata con provvedimento del Dirigente competente entro 80 giorni dalla data di scadenza del Bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili e indicherà:

- le imprese ammesse;
- l'entità del contributo concesso;
- il **CUP (Codice Unico di Progetto)**<sup>5</sup> attribuito da riportare nelle fatture comprovanti le spese sostenute secondo le modalità indicate all'art.11 del Bando;

<sup>5</sup> Sono pertanto escluse le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



- le eventuali imprese ammesse con riserva per esaurimento fondi disponibili e finanziabili solo a seguito di ulteriori risorse disponibili;
  - le istanze non ammesse per mancanza dei requisiti ai sensi del presente Bando.
5. Entro il termine di 20 giorni dall'adozione del già menzionato provvedimento l'impresa riceverà, tramite PEC, comunicazione di concessione/esclusione del contributo richiesto.
6. All'impresa che si è collocata all'ultimo posto nell'ultima graduatoria utile per l'ammissione al contributo viene erogata una somma pari all'importo residuo disponibile sul plafond di risorse stanziato per le finalità del presente Bando. In caso di reintegro dei fondi in momento successivo da parte della Camera di commercio, all'impresa verrà riconosciuto l'importo differenziale spettante e non concesso precedentemente per incapienza.
7. Le istanze formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse potranno essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio a seguito di rinunce, esclusioni, residui o aumento della dotazione finanziaria. Di tale riammissione verrà data comunicazione agli interessati tramite PEC.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle attività svolte, eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo pec: [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) specificando nell'oggetto "BANDO CONTRIBUTI EVENTI FIERISTICI 2025". Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
  - a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione e della liquidazione del contributo, del rating di legalità.
2. I soggetti partecipanti alla presente procedura hanno diritto di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. utilizzando in via esclusiva l'indirizzo [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it).

#### **ART. 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Le imprese che hanno ricevuto comunicazione di concessione del contributo richiesto dovranno inviare, mediante pratica telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov (Agef), la rendicontazione inderogabilmente **entro 60 giorni** dalla data di conclusione della manifestazione fieristica.



2. Le imprese che partecipano a un evento fieristico, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2025 alla data di comunicazione di concessione del contributo richiesto, devono presentare la rendicontazione inderogabilmente **entro 80 giorni dalla data** di comunicazione di concessione.

3. Alla pratica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- **modulo di rendicontazione**, predisposto dalla Camera di commercio, contenente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.romagna.camcom.it](http://www.romagna.camcom.it), nella sezione dedicata al Bando), firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- **copia delle fatture pagate o di altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute, contenenti la chiara individuazione dell'intervento effettuato, in relazione all'evento fieristico oggetto di domanda.**

A seguito delle modifiche normative (decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, così come modificato al comma 7 dell'art.5, in sede di approvazione della Legge di Bilancio 213/2023, art. 1, comma 479) le fatture presentate in fase di rendicontazione devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del contributo e inserito nel documento direttamente dal fornitore all'atto dell'emissione.

**L'obbligo non si applica, invece, alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture elettroniche emesse prima dell'attribuzione del CUP. Per le fatture elettroniche per le quali il fornitore abbia erroneamente omissso di indicare il CUP all'atto dell'emissione**, immediatamente dopo la scoperta dell'irregolarità, dovranno essere regolarizzate con le seguenti modalità:

- mediante l'**apposizione del codice CUP nella quietanza di pagamento**

oppure

- "tramite la **predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa**", secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4. In particolare, dovrà essere utilizzato il **codice di autofattura/integrazione TD20**.

Nel caso in cui le imprese accedano a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa attraverso bandi aperti in momenti antecedenti o da risorse assegnate al beneficiario in momenti precedenti, ferma restando l'apposizione in fattura del primo CUP assegnato in ordine temporale, il successivo CUP attribuito dalla Camera di commercio può essere validamente indicato dall'impresa nella relativa quietanza di pagamento o in secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, di cui sopra;

- **prova dell'avvenuto pagamento integrale delle spese** da parte del beneficiario del contributo mediante **transazioni bancarie verificabili e con causale riconducibile alla tipologia delle spese**



**ammissibili.** Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai sensi del presente Bando, sono ammissibili solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Bonifico bancario  singolo SEPA  (anche tramite home banking)	<b>Ricevuta di bonifico (non disposizione bancaria) in cui sia visibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● l'intestatario del conto corrente;</li><li>● il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura);</li><li>● il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);</li></ul> <b>In alternativa</b> <b>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● l'intestatario del conto corrente;</li><li>● il riferimento alla fattura pagata;</li><li>● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li></ul>
Ricevuta bancaria  singola (RI.BA)	<b>Ricevuta bancaria in cui sia visibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● l'intestatario del conto corrente;</li><li>● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura);</li></ul> <b>In alternativa</b> <b>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● l'intestatario del conto corrente;</li><li>● il riferimento al pagamento;</li><li>● il codice identificativo dell'operazione.</li></ul>



MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Carta di credito/debito Aziendale o del titolare/legale rappresentante  CON ESCLUSIONE DELLE CARTE PREPAGATE	<b>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● l'intestatario della carta di credito aziendale o del legale rappresentante;</li><li>● le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale;</li><li>● l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura).</li></ul> <b>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● il fornitore;</li><li>● l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura);</li><li>● la data operazione;</li><li>● le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale.</li></ul>

4. Per le rendicontazioni pervenute incomplete o che rendano necessario effettuare un supplemento di istruttoria, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione tramite PEC all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di **10 giorni (termine perentorio)**. **La mancanza di una risposta ovvero il ritardo superiore al 10° giorno determinano la decadenza dal contributo.**

5. La rendicontazione di spese ammissibili superiori all'importo indicato in domanda non darà luogo ad un aumento dell'importo del contributo concesso ed erogato.

6. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del titolare di Posizione EQ "Servizio di Promozione" - laddove nominato - o, in mancanza, del Dirigente di Struttura della Camera di commercio, sulla base degli esiti istruttori relativi forniti dall'ufficio competente.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.

#### **ART. 12 – CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:  
- con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;



- con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- 2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
- 3. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare congiuntamente con altri contributi pubblici di qualsiasi natura sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese.

#### **ART. 13 – CONTROLLI**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### **ART. 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO, RINUNCIA**

1. Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:
  - mancanza dei presupposti e dei requisiti elencati agli artt. 2 e 3 del presente Bando;
  - mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 9 del presente Bando;
  - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 del presente disciplinare, per cause imputabili al beneficiario;
  - esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 13.
2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Le imprese che intendono **rinunciare al contributo** devono comunicarlo tramite PEC inviata all'indirizzo [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo eventi fieristici 2025.

#### **ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Dirigente responsabile dei Servizi di Promozione della Camera di commercio della Romagna.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito all'Unità Organizzativa Servizi di Promozione.

#### **ART. 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui



al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio.

3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previsti dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.